

N. R.G. 5606/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5606/2016 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████

PARTE ATTRICE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS VITTORIO
AMEDEO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice concludeva come da atto di citazione e precisamente - in tesi - chiedeva al Tribunale adito, tenuto conto della nullità dei contratti di subappalto conclusi dall'appaltatrice, di accertare e dichiarare che la ██████████ non vanta alcun credito nei confronti della ██████████ e che la ██████████ vanta invece nei confronti della ██████████ un credito pari ad € 93.704,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria con condanna dell'appaltatrice alla restituzione della somma indicata.

Parte attrice, tenuto conto della nullità anche parziale dei contratti di subappalto conclusi dall'appaltatrice, chiedeva - in ipotesi - di quantificare l'esatto ammontare del credito e controcredito rispettivamente vantati; ed ancora - in ipotesi denegata - nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un



credito della [redacted] di accertare e dichiarare l'inesigibilità dello stesso con conseguente insussistenza dell'obbligo della [redacted] di corresponsione di somme alla [redacted]

Da ultimo, chiedeva la condanna della [redacted] al risarcimento dei danni cagionati e cagionandi alla [redacted] e la condanna della [redacted] a rifondere alla [redacted] le spese e le competenze professionali del presente giudizio.

Parte convenuta chiedeva - in tesi- l'accertamento dell'infondatezza di tutte le questioni sollevate da parte attrice; in ipotesi, l'accertamento e la dichiarazione di nullità unicamente delle clausole contrattuali ex art. 1419 c.c.; in via riconvenzionale, l'accertamento del credito pari ad € 88.768,86 vantato dalla Donatello spa nei confronti della Pianvallico spa nonché l'accertamento dell'esigibilità del medesimo credito con conseguente condanna della Pianvallico spa al pagamento della relativa somma.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

La società [redacted] è una società a totale capitale pubblico partecipata dai Comuni di [redacted] [redacted] nonché di [redacted] nonché dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che si occupa della trasformazione e riqualificazione urbanistica delle aree produttive del territorio del Mugello. Nel 2012, il Comune di [redacted] (oggi Comune di [redacted]) ha demandato alla [redacted] l'attuazione del Piano Insediamenti Produttivi "[redacted]". All'esito della procedura negoziata indetta a norma dell'art. 122 co. 7 del Codice dei contratti pubblici, la [redacted] ha affidato alla [redacted] l'appalto pubblico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano predetto, stipulando il relativo contratto in data 07.12.2013 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice), prevedendo quale corrispettivo l'importo di € 981.122,47, importo che è rimasto invariato nonostante la stipula, in data 26.02.2015, di apposito atto c.d. di sottomissione (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice).

Per l'esecuzione dell'appalto di cui è causa (nonché per quella di un altro appalto non oggetto del presente giudizio) la Regione Toscana ha stanziato un consistente contributo, incassato dalla [redacted] per € 255.000,00 circa (cfr. docc. nn. 32 e 33). L'appalto è stato ultimato in data 31.08.2015 e collaudato nel dicembre dello stesso anno (cfr. doc. n. 3).

Parte attrice sostiene che la [redacted] non avrebbe ancora provveduto alla trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori ([redacted] di [redacted] cfr. docc nn. 7 e 8; [redacted] cfr. docc. n. 9 e 10; [redacted] cfr. docc. n. 11 e 12; Ele-tek.srl cfr. docc. nn. 13 e 14; [redacted] cfr. docc. nn.15 e 16; [redacted] cfr. docc. nn. 17 e 18).



cf. docc. nn. 17 e 18) che hanno eseguito alcune lavorazioni (cf. docc. nn. 4 e 5). Per tale ragione, in attesa dell'acquisizione di detti documenti, la [REDACTED] ha sospeso i pagamenti delle somme eventualmente ancora dovute alla [REDACTED]

Parte attrice sostiene, infatti, che il credito vantato dalla [REDACTED] sarebbe inesistente o comunque di importo inferiore rispetto a quanto dalla stessa vantato (€ 88.768,86) in virtù di una serie di irregolarità relative ai contratti di subappalto dalle quali discenderebbe la nullità degli stessi (cf. pagg. 6 e 9 dell'atto di citazione).

Parte attrice sostiene altresì di non essere in grado di consegnare all'Amministrazione regionale la rendicontazione delle spese proprio a causa dell'inadempimento della [REDACTED] con il rischio di subire la revoca del contributo sopra indicato (cf. docc. nn. 35 e 36).

In data 24.05.2016 si è costituita in giudizio la [REDACTED] ritenendo il presente giudizio promosso dalla [REDACTED] puramente strumentale rispetto al diverso giudizio promosso dalla [REDACTED] nei confronti della stessa [REDACTED] pendente già innanzi all'istesso Tribunale (rubricato al r.g. n. 3201/2016) nonché eccependo l'infondatezza delle questioni sollevate dalla [REDACTED] ed avanzando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma pari ad € 88.768,86. Ad avviso della convenuta, in particolare, a seguito dell'ultimazione dei lavori la stessa avrebbe dovuto ricevere il pagamento del certificato del quarto SAL pari ad € 36.083,95 e la somma di € 52.684,91 pari alla differenza tra € 148.834,67 (saldo dell'appalto) a cui era stata detratta dalla [REDACTED] la somma di € 96.149,76 a titolo di penale e così per un totale di € 88.768,86. La convenuta evidenzia, inoltre, che la somma detratta a titolo di penale pari ad euro 96.149,76 forma oggetto, unitamente alla richiesta di pagamento di alcune riserve, dell'altro giudizio sopra indicato.

Dal punto di vista processuale si rileva come alla prima udienza le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 183, co. VI cpc e rinviava l'udienza al 10.05.2017, per la prosecuzione del giudizio; all'udienza del 10.05.2017, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per precisazione delle conclusioni al 16.04.2019; in data 21.09.2018, il procedimento veniva dichiarato interrotto a seguito della dichiarazione di Fallimento della società [REDACTED]; in data 04.10.2018 il procedimento veniva riassunto mediante costituzione in giudizio da parte del Fallimento della società [REDACTED] in persona del Curatore.

-Il Fallimento della [REDACTED] si riportava integralmente agli atti di causa, rassegnando le medesime conclusioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nonché nella memoria n° 1 ex art. 18,3 co. VI cpc; la nuova data per la precisazione delle conclusioni veniva fissata al 29.03.2019; in data 28.03.2019, la curatela del fallimento [REDACTED] depositava il foglio di precisazione delle



conclusioni, con cui chiedeva l'emissione di ordinanza ex art 186 *quater* c.p.c. e si riportava alle conclusioni già formulate con la memoria n°1 ex art. 183, co. VI c.p.c..

La **[REDACTED]** si riportava alle conclusioni di cui alla memoria n° 1 ex art 183, co. VI c.p.c., opponendosi all'emissione dell'ordinanza di pagamento sopra richiamata. La causa veniva trattenuta in decisione e, quindi non veniva concessa l'ordinanza ex art 186 *quater* cc, ma assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., per conclusionali e repliche.

In diritto

La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.

Quanto all'asserita nullità dei contratti di subappalto lamentata da parte attrice, detta doglianza non può trovare accoglimento. Si osservi in proposito quanto segue, in adesione alla ricostruzione di parte convenuta che documentalmente smentisce gli assunti attorei. In ordine alla nullità del contratto concluso con la **[REDACTED]** parte convenuta ha prodotto la fattura del 09.05.2016 e la documentazione inerente i lavori eseguiti nel rispetto di quanto autorizzato (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte convenuta) con i relativi pagamenti.

In ordine alla nullità del contratto concluso con la **[REDACTED]** parte convenuta ha fornito ampia documentazione sul rispetto della normativa di cui al Codice dei Contratti pubblici ed al DPR n. 207/2010, avendo altresì dimostrato di aver subappaltato alla Valdisieve lavori come da autorizzazione ricevuta pari a euro 66.690,96. La **[REDACTED]** (oggi fallimento **[REDACTED]**), in particolare, ha fornito la prova che l'ulteriore somma di € 27.471,05 inerisce l'esecuzione di lavori esclusi dall'originario appalto, resisi necessari su richiesta di Publiacqua spa e della stessa **[REDACTED]** a (cfr. doc. nn. 4-8 fascicolo parte convenuta).

In ordine alla nullità del contratto concluso con la **[REDACTED]** parte convenuta ha ampiamente documentato che nel caso *de quo* non ha autorizzato alcun subappalto, limitandosi ad ordinare la nuova esecuzione di alcuni lavori per un importo minimo di € 1.221,68 che non risultavano effettuati a regola d'arte (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte convenuta, comparsa e doc. n. 5 memoria n. 2).

In ordine alla nullità del contratto concluso con la **[REDACTED]** parte convenuta ha dimostrato che la **[REDACTED]** ha svolto in proprio alcune lavorazioni per importi di € 4.436,76 e la **[REDACTED]** ha eseguito le altre opere per l'importo di € 9.560,99 oltre Iva.

Circa la nullità del contratto concluso con la **[REDACTED]** l'assunto di parte attrice è infondato in quanto parte convenuta ha fornito ampia prova circa le fatture quietanzate da detta società che riportano l'importo di € 37.098,60 oltre Iva e non quello diverso calcolato dalla **[REDACTED]** Spa di € 36.399,84. In ordine alla nullità del contratto concluso con la **[REDACTED]** dagli atti di causa è emerso



che si tratta di Società fornitrice di materiale edile totalmente estranea ai rapporti di subappalto in contestazione.

Pertanto, i contratti in esame non sono affetti da nullità, né totale né parziale, con conseguente obbligo della [redacted] di procedere al pagamento delle somme ancora dovute alla stazione appaltatrice. Sul punto, infatti, occorre precisare che le somme *de quibus* sono esigibili in quanto le fatture quietanzate dai subappaltatori (di cui parte attrice pure lamenta l'omessa consegna) risultano tutte consegnate alla stessa [redacted] come è stato ampiamente documentato.

Per quanto concerne il *quantum* da liquidare, non essendo stato lo stesso oggetto di contestazione nel presente giudizio, deve essere - quale circostanza non contestata - quantificato in € 88.768,86.

Da ultimo, si osservi come non sono stati in alcun modo provati i danni (asseritamene) subiti dall'attrice, la quale non ha fornito alcun principio di prova utile da cui desumere la sussistenza nonché l'entità dei danni subiti e/o *subendi*.

Le osservazioni che precedono comportano il rigetto della domanda attrice.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, assorbe ogni altra ulteriore istanza ed eccezione:

- rigetta le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- condanna parte attrice al pagamento della somma di € 88.768,86 in favore del Fallimento [redacted] in persona del Curatore dott.ssa [redacted], oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di trascrizione della domanda giudiziale al dì del soddisfo;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio, che liquida in € 6.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, cap e iva di legge se dovuti, oltre spese vive per € 759,00.

Firenze, 9 luglio 2019

Il Giudice
dott.ssa Pasqualina Principale

